

RESOCONTO STENOGRAFICO

47.

SEDUTA DI LUNEDÌ 29 OTTOBRE 1979

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROMITA

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	3463	GREGGI (MSI-DN)	3476
Disegni di legge:		REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i> . . .	3466
(Annunzio)	3464	VINCENZI (DC)	3470
(Assegnazioni a Commissioni in sede referente)	3464	Proposte di legge:	
(Trasmissioni dal Senato)	3463	(Annunzio)	3463
Disegno di legge (Discussione):		(Assegnazioni a Commissioni in sede referente)	3464
Conversione in legge, con modificazio- ni, del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438, concernente disposizioni per il contenimento dei consumi energetici (573)	3466	(Trasmissioni dal Senato)	3463
PRESIDENTE	3466, 3467, 3476	Per un lutto del deputato Balestracci . .	3466
CICCIOMESSERE (PR)	3476	Richiesta ministeriale di parere parlamen- tare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978	3465
CRIVELLINI (PR)	3472	Risposte scritte ad interrogazioni (An- nunzio)	3465
DE CATALDO (PR)	3468	Votazioni segrete	3474, 3476

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17.

MARABINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 25 ottobre 1979.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Darida, Fanti, Mazzola, Pisoni, Santuz e Zamberletti sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 26 ottobre 1979 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

LOBIANCO ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 755, e dell'articolo 2, primo comma, della legge 9 agosto 1973, n. 508, concernenti concessioni e contratti agrari » (802);

CAPPELLI ed altri: « Norme a favore dei dipendenti dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in servizio dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945 » (806);

PENNACCHINI: « Modifica del secondo comma dell'articolo 9 della legge 2 luglio 1949, n. 408, contenente disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie » (808).

In data odierna sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CORTI ed altri: « Riordinamento delle camere di commercio » (809);

BALZAMO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla siderurgia italiana » (811).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge (approvati da quel Consesso):

S. 76 — Senatori MANENTE COMUNALE e FERRALASCO: « Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti » (812);

S. 128 — Senatori DELLA PORTA, SALERNO e COSTA: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in materia di corresponsione della razione viveri al personale delle forze armate » (813);

S. 178 — Senatori MOLA ed altri: « Contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli » (814);

S. 194 — Senatori FOSSA ed altri: « Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli » (815);

S. 295 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1979

1979, n. 478, recante modificazioni al regime fiscale sulla birra e sulle banane. Istituzione di un'imposta di fabbricazione sui tubi catodici per televisori a colori » (816);

S. 301 — « Adeguamento della misura del contributo ordinario a carico dello Stato in favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste » (817);

S. 315 — « Contributi a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, per il Centro di idrodinamica di Roma » (818);

S. 316 — « Modifica degli articoli 156, 160, 758 e 760 del codice della navigazione » (819).

Saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di disegni di legge.

PRESIDENTE. In data 26 ottobre 1979 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Ministro dell'interno:

« Aggregazione al comune di Montesarchio della provincia di Benevento di frazioni appartenenti a comuni di Avellino e Benevento » (803);

« Estensione agli atti delle comunità montane della competenza rogatoria attribuita ai segretari comunali e provinciali » (804);

« Sistema di pagamento delle spese relative ai provvedimenti di cui all'articolo 2, lettera e), della legge 18 dicembre 1970, n. 1137, riguardante il decentramento dei servizi relativi all'attribuzione degli assegni e alla liquidazione delle pensioni e dell'indennità di buonuscita al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (805);

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo » (807).

In data odierna è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro della pubblica istruzione:

« Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria » (810).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

II Commissione (Interni):

LABRIOLA ed altri: « Norme sul soggiorno degli stranieri in Italia » (18) (con parere della I, della III, della IV, della VI e della XIV Commissione);

ANIASI ed altri: « Stato giuridico ed economico degli amministratori locali » (422) (con parere della I, della IV, della V, della VI, della XIII e della XIV Commissione);

III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 3 ottobre 1978 » (603) (con parere della I, della V, della VI, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione);

« Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra la Commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia per la definizione di problemi finanziari in sospeso, con allegati, firmato a Roma il 23 aprile 1977, e della dichiara-

zione e accordo, firmati in pari data » (615) (con parere della V e della VI Commissione);

VI Commissione (Finanze e Tesoro):

SANTAGATI ed altri: « Riordinamento della carriera dei geometri e dei periti edili dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze » (467) (con parere della I e della V Commissione);

COSTAMAGNA: « Estensione dei benefici a titolo onorifico di cui alle leggi 18 marzo 1968, n. 263, e 25 giugno 1969, n. 334, ai militari dell'Arma dei carabinieri in servizio durante la guerra 1915-18 » (537) (con parere della I, della V e della VII Commissione);

S. 46 — Senatore SANTALCO: « Semplificazione del procedimento per ottenere lo esonero dalle tasse scolastiche » (approvato dalla VI Commissione Senato) (744) (con parere della V e della VIII Commissione);

VII Commissione (Difesa):

ACCAME ed altri: « Norme sull'equiparazione delle paghe fra il personale di leva e quello volontario » (81) (con parere della I e della V Commissione);

VIII Commissione (Istruzione):

GIUDICE ed altri: « Estensione all'amministrazione universitaria dell'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, recante l'adeguamento dei limiti di somma previsti dalle norme di contabilità generale dello Stato » (447) (con parere della I, della V e della VI Commissione);

IX Commissione (Lavori pubblici):

VALENSISE ed altri: « Modifica degli articoli 22, 23, 27, 28 e 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, in merito all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica con tutela dei diritti già acquisiti dagli assegnatari della ex gestione IN-CIS » (278) (con parere della I, della IV, della V e della VI Commissione);

X Commissione (Trasporti):

TRANTINO ed altri: « Concessione di una patente speciale per le persone maggiori di anni 17 » (506);

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: « Norme in materia di programmazione portuale » (558) (con parere della I, della V, della IX, della XII e della XIII Commissione);

XII Commissione (Industria):

LABRIOLA ed altri: « Legge cornice sulle cave e torbiere » (24) (con parere della I e della IX Commissione);

XIII Commissione (Lavoro):

BOFFARDI INES ed altri: « Nuove norme in materia di trattamento previdenziale per le iscritte all'ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (ENPAO) » (640) (con parere della I, della V e della XIV Commissione).

Richiesta ministeriale di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Umberto Casoli a Presidente dell'Istituto nazionale conserve alimentari per il triennio 1979-1981.

Questa richiesta, a' termini del quarto comma dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla XII Commissione permanente (Industria).

Annunzio

di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Per un lutto
del deputato Balestracci.**

PRESIDENTE. Informo la Camera che il deputato Balestracci è stato colpito da grave lutto: la perdita della madre.

Al collega così duramente provato negli affetti familiari ho già fatto pervenire le espressioni del più vivo cordoglio che ora rinnovo anche a nome dell'Assemblea.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438, concernente disposizioni per il contenimento dei consumi energetici (573).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438, concernente disposizioni per il contenimento dei consumi energetici » (573).

Informo la Camera che è stata presentata, dai deputati del gruppo radicale, una questione pregiudiziale di costituzionalità avverso la discussione di questo disegno di legge.

REVIGLIO, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REVIGLIO, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli deputati, l'importanza che il Governo, a nome del quale parlo, annette, nell'attuale situazione di bilancio ed in riferimento al governo dell'economia in senso antinflazionistico e di sostegno dell'occupazione, all'approvazione di questo decreto, fonte non rinunciabile di mezzi finanziari, impone un chiarimento preliminare su un punto che è stato oggetto di polemiche, frutto forse anche di non esatta informazione ed equivoci: vale a dire il punto relativo al fondo previsto dall'articolo 19 del decreto-legge.

Il Governo aveva ritenuto, per chiarezza e trasparenza della politica fiscale, che fosse opportuno evidenziare attraverso la creazione del fondo, collegialmente proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri competenti in sede di consiglio, cui fa affluire i proventi del presente decreto-legge, la destinazione ad investimenti energetici che si ritiene necessaria ed indispensabile per fronteggiare l'attuale situazione.

Il Governo, ciò chiarito, non ha nulla, né nulla potrebbe avere da obiettare, una volta raggiunto lo scopo di dare chiarezza e trasparenza alla politica fiscale, alla linea emersa largamente in sede parlamentare, di imputazione generica alle entrate dello Stato dei proventi fiscali di detto decreto.

Nulla, quindi, ha esso da obiettare a quelle proposte che in questo spirito mirino alla abolizione del fondo come istituto autonomo, essendo preoccupazione unanime del Governo solo quella della finalizzazione di questa parte delle entrate tributarie al settore degli investimenti energetici. Deve rimanere ferma, per altro, la destinazione dei 50 miliardi al fondo per gli interventi urgenti per l'acquisto di gasolio, indispensabili per assicurare i necessari rifornimenti al paese fino al 31 dicembre 1979. Senza tale fondo rimarrebbe insoddisfatta la domanda di gasolio che non trova attualmente, e non troverebbe nei prossimi mesi, disponibilità adeguate di rifornimento.

Per la finalizzazione dei restanti miliardi negli ultimi quattro mesi del 1979 e nel 1980, il Governo si impegna a presentare disegni di legge, alcuni dei quali già in stato di avanzata elaborazione, in materia di risparmio di energia e di interventi nel settore energetico.

Il Governo, a nome del quale parlo, anche per mandato del Presidente del Consiglio, ritiene indispensabile la conversione in legge del presente decreto-legge senza sostanziali modifiche, perché altrimenti esso si troverebbe costretto, per mantenere fermi i capisaldi della propria politica economica nel senso suindicato e per evitare una ulteriore, grave lievitazio-

ne del disavanzo pubblico, con effetti perversi anche nel campo dell'inflazione, ad adottare misure che comportino entrate fiscali sostitutive.

Il Governo si riserva, pertanto, di presentare emendamenti al testo approvato dalla Commissione.

ANTONI. Basta che il Governo aumenti di 100 miliardi i fondi contro l'evasione! Se lo facesse, sarebbe già molto!

PRESIDENTE. A seguito della presentazione della pregiudiziale di costituzionalità e dopo le importanti dichiarazioni rese dal ministro delle finanze, ritengo opportuno sospendere la seduta per consentire ai gruppi di valutare le dichiarazioni testè rese dal rappresentante del Governo.

Sospendo pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,20, è ripresa alle 17,35.

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente questione pregiudiziale di costituzionalità:

« La Camera,

ritenuto che il decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438, oggetto del disegno di legge di conversione n. 573, appare emesso al di fuori delle condizioni di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, poiché: 1) difetta palesemente del carattere di straordinarietà, stante la frequenza del ricorso alla decretazione da parte del Governo; 2) difetta palesemente del requisito della necessità e dell'urgenza, stante il protrarsi ormai da lungo tempo della crisi energetica per fronteggiare la quale il decreto si assume sia stato adottato, considerando anche il tempo che restava tra l'emanazione del decreto e quello di inizio della stagione cui si riferisce tutta la parte del decreto relativa alla limitazione del riscaldamento;

ritenuto, altresì, che con il provvedimento legislativo in questione è violato il principio di parità dei cittadini in ordine

al soddisfacimento di beni e finalità analoghi, non prevedendo il provvedimento stesso l'imposizione di alcun sacrificio in ordine all'uso di impianti di refrigerazione degli edifici nella stagione estiva e nelle zone più calde, uso che, oltre tutto, riguarda esigenze di categorie più agiate di cittadini;

ritenuto che l'articolo 23, secondo comma, del testo della Commissione comporta la facoltà per i comuni di effettuare perquisizioni domiciliari senza mandato e senza alcuna indicazione relativamente alla qualifica del personale cui dovrebbe essere commessa tale attività;

ritenuto che l'articolo 6 del decreto, così come modificato dalla Commissione, attribuisce ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano funzioni amministrative e che tali funzioni, in quanto spettanti allo Stato, possono essere sì da questo delegate alle regioni che devono esercitarle attraverso gli organi a ciò preposti dalla Costituzione, ma che non possono essere effettuate per delega diretta e specifica a singoli organi delle regioni stesse, mentre, se si tratta di competenze proprie delle regioni, specie a statuto speciale, sono egualmente le regioni stesse che, secondo i propri statuti ordinari, e soprattutto speciali, e secondo le norme costituzionali attribuiscono gli specifici poteri ai singoli organi di esse;

tutto ciò premesso,

delibera

di non passare all'esame del disegno di legge.

« MELLINI, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO ».

Ai sensi dell'articolo 40, terzo comma, del regolamento, due soli deputati, compreso il proponente, possono parlare a favore e due contro.

Avverto altresì che su questa pregiudiziale è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto da parte del gruppo radicale. Poiché tale votazione avverrà mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

L'onorevole De Cataldo ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale di costituzionalità proposta dal gruppo radicale.

DE CATALDO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, in ordine a questa pregiudiziale, per la quale abbiamo chiesto e confermiamo la richiesta di votazione a scrutinio segreto, dobbiamo dire che speravamo di poterla ritirare a seguito delle dichiarazioni del ministro Reviglio. Ciò non è stato possibile ed il collega Crivellini, che parlerà dopo di me a favore della pregiudiziale, chiarirà ampiamente i motivi di merito circa la nostra ferma intenzione di mantenere la pregiudiziale stessa.

Signor Presidente, può apparire che in una materia come questa, che attiene, cioè, per dirlo in parole povere, all'aumento del prezzo della benzina, l'unico modo per poter provvedere sia il ricorso alla decretazione d'urgenza, non potendosi, evidentemente, aumentare il prezzo della benzina con le normali procedure legislative. Noi riteniamo, ciò nonostante, che ancora una volta in questa materia venga macroscopicamente violato l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Devo dire che non abbiamo più parole per esprimere i nostri sentimenti nei confronti di un Governo il quale, dopo pochi mesi dal suo insediamento con il voto di fiducia, è impegnato in una gara con quello precedente per quanto si riferisce alla violazione della Costituzione, in merito alla decretazione d'urgenza. Ma il Governo precedente aveva l'alibi, che abbiamo sentito più volte rinfacciarci in quest'aula (chi non ricorda l'ormai famoso discorso del

capogruppo repubblicano Mammi in questa sede, sulla decretazione d'urgenza da parte di un Governo in un periodo in cui il Parlamento non poteva svolgere la sua ordinaria attività legislativa?), e il Presidente del Consiglio che ha preceduto l'attuale aveva quanto meno il pudore di scrivere ai suoi ministri — inascoltato — rammaricandosi del ricorso alla decretazione d'urgenza, concludendo addirittura la lettera (alla fine del 1978) su questo punto con il noto detto: « Anno nuovo, vita nuova »; si intendeva con ciò che alla decretazione d'urgenza non dovesse più farsi ricorso se non nelle particolari circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. Tale alibi non vale per l'attuale Governo: il Presidente del Consiglio in carica non ha alcuna attenuante!

È un caso macroscopico di violazione della Costituzione, quella al nostro esame: sono puntuali ed inequivoche le dichiarazioni rese dal collega Brini del gruppo comunista in Commissione, il 3 ottobre 1979, allorché disse che tale gruppo, in quella come in tante altre circostanze (ricordiamo *en passant* le parole del collega Spagnoli in quest'aula sul ricorso al decreto-legge), non concordava sull'opportunità della decretazione d'urgenza, in quanto la struttura del provvedimento non ne consentiva l'utilizzazione. Consentiamo pienamente con lui: non ci preoccupiamo di dichiararlo, quando siamo d'accordo, così come non ci peritiamo dal manifestarlo, quando dissentiamo!

La violazione del succitato articolo della Costituzione è addirittura macroscopica. Manca evidentemente il requisito della straordinarietà, perché questa rappresenta un concetto che è stato stravolto in modo inequivoco da questo e dai Governi precedenti, dal momento che il frequente ricorso ai decreti-legge non consente più di parlare di straordinarietà di un dato avvenimento. Manca parimenti l'altro requisito della necessità e dell'urgenza, dato che la crisi energetica è un problema che non si è affacciato in questi ultimi giorni sulla scena del paese ed all'attenzione del Parlamento, ma è un problema sul quale ormai da più mesi si discute, più o meno

profondamente, proprio perché è il problema angosciante della nostra epoca, del nostro momento. Mi sembra pertanto che non si possa e non si debba ragionevolmente parlare di necessità e urgenza, in questo caso.

Abbiamo ritenuto e riteniamo, e per questo abbiamo proposto la pregiudiziale, che sia stato violato con questo decreto il principio di parità dei cittadini in ordine al perseguimento di beni e finalità analoghe, in quanto il provvedimento stesso, per esempio, non prevede l'imposizione di alcun sacrificio in ordine all'uso di impianti di refrigerazione negli edifici durante la stagione estiva e nelle zone più calde, che oltre tutto riguardano categorie privilegiate di cittadini.

Signor Presidente, siamo molto preoccupati dal secondo comma dell'articolo 23 del decreto-legge nel testo licenziato dalla Commissione, che prevede la facoltà per i comuni di effettuare perquisizioni domiciliari senza mandato e senza alcuna indicazione relativamente alla qualifica del personale cui dovrebbe essere commessa tale attività. In un momento in cui si discute molto delle garanzie e dei diritti individuali e collettivi, notiamo con preoccupazione la facoltà che viene data ad un comune di ordinare perquisizioni domiciliari senza precisarne le modalità, per quei fini certamente previsti dalla legge, a qualsivoglia suo dipendente.

Sappiamo anche che i fini previsti dalla legge molto spesso sono ignorati o vengono travalicati; pertanto questo provvedimento potrebbe rivelarsi uno strumento surrettizio per inserirsi nella vita privata, addirittura nel domicilio, di un cittadino e della sua famiglia. Bisogna essere molto attenti — ripeto — in momenti particolari come questi a varare norme di questo genere, in qualunque provvedimento esse si trovino.

CRAVEDI. E quando si procede alla lettura dei contatori?

DE CATALDO. Quella è un'altra cosa; difatti i contatori nelle vecchie abitazioni erano collocati proprio all'ingresso della

casa, mentre nei nuovi appartamenti sono collocati al di fuori.

Poi c'è l'articolo 6 di questo decreto, nel testo, modificato dalla Commissione (*Interruzione del deputato Pinto*).

POCHETTI. Stiamo chiedendo spiegazioni, Pinto, non ti arrabbiare.

DE CATALDO. Ed io la spiegazione l'ho fornita.

PRESIDENTE. Vi prego, onorevoli colleghi. Prosegua, onorevole De Cataldo.

DE CATALDO. Grazie, Presidente. L'articolo 6 del decreto, così come modificato dalla Commissione, attribuisce ai presidenti delle giunte regionali delle province autonome di Trento e di Bolzano funzioni amministrative; tali funzioni, che spettano allo Stato, possono essere delegate alle regioni, che devono esercitarle attraverso gli organi a ciò preposti dalla Costituzione; ma non possono essere effettuate, signor Presidente, per delega diretta e specifica a singoli organi delle regioni stesse, trattandosi di competenze proprie delle regioni, specie se si tratta di regioni a statuto speciale. Sono, quindi, egualmente le regioni stesse che, secondo i propri statuti e secondo le norme costituzionali, attribuiscono gli specifici poteri ai singoli loro organi.

Quindi, violazione in concreto del secondo comma dell'articolo 77 per quanto si riferisce alla straordinarietà, necessità ed urgenza del provvedimento; violazione in concreto, surrettizia, di norme della Costituzione per quanto si riferisce alla attribuzione alle regioni di determinate prerogative e per quanto concerne la salvaguardia del principio dell'inviolabilità del domicilio sancita dalla nostra Costituzione.

Signor Presidente, ho un'ultima osservazione da fare in punto di eccezione di incostituzionalità di questo decreto, una antica eccezione che ritengo fondata. Mi pare che gran parte della dottrina sia concorde in proposito, così come lo era il Parlamento fino a quando non venne de-

ciso, dalle maggioranze che lo governano, di profittare, *extra Constitutionem*, dello strumento del decreto-legge. Per la verità, va sottolineato che, tra i due rami del Parlamento, il Senato ha dimostrato, più della Camera, di tenere presente tale tesi. Mi riferisco alla emendabilità o meno dei decreti-legge. Io sostengo, in linea di principio, che i decreti-legge siano inemendabili. La loro stessa natura, le stesse caratteristiche della necessità ed urgenza nei casi di straordinarietà, recano in sé la inemendabilità.

So che ormai è invalso l'uso di emendare i decreti-legge, da cui derivano le discussioni in Assemblea, le revisioni apportate nelle Commissioni, e così via; tuttavia questo è un capriccio del legislatore moderno del quale prendiamo atto, anche se non possiamo non esprimere il nostro fermo dissenso in proposito. Ma da capriccio è diventato ben peggio, non tanto per il legislatore, quanto per l'esecutivo, il quale, confidando sulle modifiche, ovvero supponendole, ovvero auspicandole, presenta decreti-legge incredibili, impossibili da sostenere, malgrado tutta la buona volontà. E ciò allo scopo di adottare provvedimenti immediati, affinché tutto vada come l'esecutivo e la maggioranza decidono che vada.

Quindi, sotto ogni aspetto (non soltanto quello di costituzionalità, ma anche sotto quello formale, in particolare per quanto si riferisce al coordinamento fra i vari articoli o, addirittura, alla rispondenza fra loro di varie parti di uno stesso articolo), assistiamo ad un profluvio di decreti davvero aberranti, dei quali ci sarebbe veramente da preoccuparsi, se non da vergognarsi, assumendone la paternità.

In questo caso la situazione ha degenerato, ove si pensi, signor Presidente, colleghi, che dei ventisei articoli di cui consta il decreto, compreso quello relativo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, la Commissione ne ha sostituiti *in toto* ben quindici, mentre dieci sono stati modificati. È bene chiarire — e mi scuso per la ripetizione — che siamo nell'ambito di un intervento straordinario per necessità ed urgenza. Ebbene, il Governo ema-

na un provvedimento (che entra immediatamente in vigore) che viene completamente spazzato via dalla Commissione, che lascia integri due articoli su ventisei. E vogliamo ancora discutere, signor ministro per i rapporti con il Parlamento, sul principio della emendabilità dei decreti-legge?

Ma è in questa occasione che, con tutta evidenza, si constata la violazione — violazione profonda — dell'articolo 77 della Costituzione, almeno secondo quanto era nella volontà del costituente. Si comprende, dunque, la ragione per la quale quest'ultimo parlava di interventi urgenti di sostituzione dell'esecutivo al legislativo in casi straordinari di necessità e di urgenza. A questo punto, anche il legislatore più avventuroso, anche colui il quale apre i maggiori spazi all'altro potere dello Stato, all'esecutivo, non può non inorridire vedendo che è costretto a modificare ventiquattro articoli sui ventisei originali di un decreto-legge!

Signor Presidente, nel merito della pregiudiziale interverrà il collega Crivellini. In punto di assoluta incompatibilità di questo provvedimento con l'articolo 77 della Costituzione, non mi sembra si debba aggiungere altro.

VINCENZI. Signor Presidente, chiedo di parlare contro la pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZI. La discussione sulla legittimità costituzionale dei decreti-legge non è certamente nuova, né in quest'aula né nella Commissione affari costituzionali. È certo che la valutazione della straordinaria necessità ed urgenza è atto che compete, nel momento dell'emanazione del decreto-legge, al Governo e successivamente al Parlamento, che nei suoi poteri e nella sua autorità conferma o meno l'esistenza di questi elementi, che la Costituzione ritiene fondamentale per l'emanazione di cui sopra.

Nella Commissione affari costituzionali, il provvedimento in esame è stato lungamente discusso. Essa ha espresso sullo

stesso parere favorevole, con talune osservazioni che poi la Commissione di merito ha tenuto presenti nelle modifiche apportate al testo originario del Governo. A questo punto, mi sembra che non si possa seguire l'onorevole De Cataldo nelle argomentazioni da lui addotte: che, poiché i decreti-legge sono — a suo avviso — numerosi, non sono, in conseguenza di ciò, costituzionalmente legittimi. Anche il provvedimento del quale si discute sarebbe non costituzionalmente legittimo dal momento che si inserisce in una sorta di abitudine, dei governi precedenti e dell'attuale.

In realtà credo che, come la Commissione affari costituzionali ha convenuto, la necessità esistesse ed esista, anche per unanime ammissione; che, poi, tale necessità fosse, nel momento della emanazione del decreto-legge — e sia tuttora — straordinaria, non vi è dubbio, poiché, almeno questa è la nostra speranza, riteniamo che il presente straordinario provvedimento sia limitato all'attuale stagione invernale e non debba essere ripetuto per le successive. Dunque, necessità straordinaria ed urgenza.

Già in Commissione, l'onorevole De Cataldo ed altri colleghi hanno affermato che per quanto riguarda, soprattutto, i provvedimenti di natura fiscale, necessari d'altra parte per finanziare i rimanenti provvedimenti inseriti nel decreto-legge, non vi è alcun dubbio che gli stessi abbiano le caratteristiche dell'urgenza. Anche nel passato, tutti hanno convenuto su tale punto. Peraltro, che il decreto sia urgente, lo si deduce anche dal fatto che esso tende ad affrontare, in termini di sicurezza e di economia, una stagione invernale che non attende certamente che il Parlamento decida di risolvere i problemi connessi ad alcune carenze che riteniamo straordinarie, che già si palesano o che stanno per palesarsi nel nostro paese. È certo che, poiché il costituente non ha ritenuto di aggiungere ulteriori precisazioni ai requisiti della straordinaria necessità e dell'urgenza per l'emanazione dei decreti-legge, quando il provvedimento è già stato adottato è possibile che se ne diano inter-

pretazioni diverse, anche in ordine di tempo, per quanto si riferisce al provvedimento stesso. Credo però di dover affermare che questo decreto-legge, per le finalità che si prefigge di raggiungere, sia in termini di finanziamento per quanto attiene alle misure di carattere fiscale, sia in termini di disposizioni volte ad affrontare una situazione di carattere straordinario e richiedente l'adozione di provvedimenti urgenti, come è quella in cui viviamo, presenti le caratteristiche previste dalla Costituzione; bene ha fatto perciò la Commissione affari costituzionali ad esprimere parere favorevole.

Non so, poi, se volesse essere una barzelletta la considerazione dell'onorevole De Cataldo secondo la quale il provvedimento sarebbe viziato anche per ciò che riguarda la disparità di trattamento che attuerebbe, andando incontro ad esigenze di coloro che vivono nelle zone fredde ma non a quelle di coloro che vivono nelle zone calde per la mancata previsione di misure quali l'adozione di impianti di condizionamento dell'aria. Mi rendo conto del fatto che, se il nostro paese si trovasse in migliori condizioni economiche, potremmo intervenire anche in questo campo; ma non è detto che, in attesa di fare ciò, ci sia intanto impedito di affrontare situazioni di emergenza, nell'approssimarsi della lunga stagione invernale. Come tutti i provvedimenti, anche quello in esame non si caratterizza certo per una disparità di trattamento nei confronti dei cittadini soltanto perché cerca di affrontare le situazioni particolari, diverse, di determinate categorie di cittadini senza comunque ledere i diritti di tutti i cittadini.

Ma neppure la considerazione che è stata addotta per quanto riguarda le cosiddette perquisizioni domiciliari credo riesca a stare in piedi. Il provvedimento precisa chiaramente i motivi ed i termini anche tecnici, che debbono presiedere agli interventi di controllo da parte delle autorità comunali. Non c'è questione di violazione di domicilio, nel senso di interventi attuati forzatamente per uno scopo imprecisato. C'è invece un intervento di

controllo, quale si verifica anche in altri campi, ad esempio sulle automobili o su edifici di altra natura, per verificare il rispetto di norme che sono previste dalla legge, cioè stabilite dal Parlamento. Credo che nessun cittadino italiano, pur criticando magari il provvedimento, soprattutto nel merito delle sue disposizioni, possa sentirsi menomato dalla prospettiva che la guardia o il messo comunale possano violare il suo domicilio se intervengano per controllare, come il provvedimento precisa, la temperatura interna di edifici pubblici o privati.

Sul problema della emendabilità o meno dei decreti-legge si può discutere. Io credo che ci troviamo, in primo luogo, di fronte ad una prassi ormai consolidata in questo Parlamento, e non soltanto per quanto si riferisce alla legislatura in corso. In secondo luogo, non credo si possa limitare l'autorità ed il potere che competono al Parlamento per quanto attiene alle sue decisioni in ordine al decreto-legge, che potrebbe essere — come avviene in ampia misura nel caso in esame — modificato dal Parlamento stesso nel corso della discussione.

DE CATALDO. È bocciato, in realtà, non modificato!

VINCENZI. Come il Governo, nel momento in cui adotta il provvedimento, si assume le proprie responsabilità, così il Parlamento, nel momento in cui tale provvedimento esamina — e si tratta di un momento sempre successivo a quello dell'adozione — si assume le sue responsabilità nel libero esercizio dei propri poteri.

Credo quindi che non esistono motivi di illegittimità costituzionale in relazione al decreto-legge in esame ed è per questo che invito la Camera a respingere la pregiudiziale di incostituzionalità che è stata presentata (*Applausi al centro*).

CRIVELLINI. Chiedo di parlare a favore della pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIVELLINI. Signor Presidente, colleghi deputati, normalmente quando si parla della costituzionalità dei decreti-legge si usano come bibliografia e si citano soprattutto gli interventi che, nelle sedute della scorsa legislatura, sono stati fatti dall'allora Presidente Ingrao e dal collega Andreotti, allora Presidente del Consiglio. Si citano pure le lettere e le promesse che fece a quell'epoca il collega Andreotti e il dibattito che ne scaturì e a cui molti presero parte. Anch'io potrei attenermi a quei fatti però, in occasione di questo decreto-legge, ritengo che ciò non sia opportuno perché non si comprende quale sia il decreto-legge che andiamo ad esaminare, o meglio a non esaminare se, come mi auguro, sarà approvata la nostra pregiudiziale. Siamo arrivati ad un uso della decretazione che, come il collega ricordava in precedenza, è a dir poco vergognoso: il Governo non può permettersi di emanare dei decreti in questa maniera così raffazzonata e rozza con la intenzione, nel momento in cui ha presentato questo in esame, di presentare poi emendamenti in Commissione e in aula. Arriviamo al punto che l'esecutivo emana i decreti-legge, presenta emendamenti al suo decreto-legge — non si comprende quindi cosa abbia fatto precedentemente — tanto è vero che sembra di assistere ad un telefilm di Perry Mason in cui si giunge improvvisamente alla soluzione del mistero. Credo che alla fine il Ministro Reviglio correrà in tipografia a correggere le bozze una volta che questo decreto sarà approvato; manca solo questo: la correzione prima della stampa, tanti sono gli interventi, in tutte le sedi, e quindi tanta è la mancanza di serietà, prima di tutto nei confronti del Parlamento, nel momento in cui un Governo ritiene di sottoporre un decreto-legge al Parlamento innescando un *iter* e quindi coinvolgendo le energie dei deputati sia in Commissione sia in aula. Su ciò bisogna essere molto chiari in quanto non è più possibile tollerare una situazione di questo genere.

Siamo di fronte ad una difficoltà oggettiva perché il Governo aveva presen-

tato un decreto-legge per poi modificarlo formalmente, tant'è vero che ora stiamo discutendo su di un decreto del tutto diverso dal primo. Ciò detto, per giudicare sulla costituzionalità o meno di questo provvedimento, è chiaro che ci debba essere una pietra di paragone che è quella dell'articolo 77 della Costituzione, cioè il caso straordinario di necessità e di urgenza. Il secondo comma di tale articolo — che sembra il Governo non ricordi — è indispensabile per l'interpretazione del primo comma che così recita: « Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria ». A questo punto si possono fare, secondo il mio giudizio, due osservazioni: la prima concerne l'uso del decreto-legge come strumento, la seconda attiene alla struttura generale e complessiva di questo decreto-legge con particolare riguardo al suo contenuto.

È chiaro che, come ricordava prima il collega De Cataldo, per aumentare il prezzo della benzina l'unico strumento possibile è il decreto-legge. Questo però non significa che bisogna aumentare il prezzo della benzina. Se per andare sulla luna è necessario un missile, ciò non significa che il Governo domani debba acquistare un missile per andare sulla luna; anche perché questo, credo, non danneggia molto il paese, se il viaggio di ritorno non è assicurato.

Lo strumento per aumentare la benzina è certo il decreto-legge, ma bisogna che ricorrano necessità ed urgenza perché venga innescato questo procedimento. Occorre a questo punto quindi entrare nel merito della composizione di questo decreto-legge in termini di costituzionalità; e, come ricordava il collega De Cataldo, mi pare che non siamo i soli ad avere tali perplessità. Qui bisogna dire chiaramente che siamo di fronte non ad un decreto-legge, ma ad un « decreto-truffa », perché il titolo del decreto-legge concerne la materia del contenimento dei consumi energetici. Questo è lo scopo, come sottolinea anche la relazione che è parte integrante del decreto-legge; mentre l'oggetto artico-

lo per articolo del decreto-legge è tutt'altro.

Anche il ministro è venuto qui ad assicurarci che, tutto sommato, quello che gli preme non è il contenimento dei consumi energetici, ma trovare delle fonti di finanziamento. Siamo quindi di fronte ad una contraddizione, e, direi, ad un falso: questo decreto-legge non riguarda assolutamente il contenimento dei consumi energetici, riguarda tutt'altro. Coerentemente infatti il decreto-legge è concepito in modo tale da raggiungere certe finalità, che non sono quelle del contenimento dei consumi energetici.

La relazione di accompagnamento afferma che con le disposizioni del Capo I s'intende razionalizzare e contenere i consumi energetici per riscaldamento. Credo che qualsiasi persona di buon senso, a prescindere dalla sua appartenenza a gruppi politici o meno, converrà che dividere l'Italia in fasce, far apporre sulle caldaie dei cartelli in cui sia scritto l'orario di accensione degli impianti, sapendo matematicamente (ma tutti avranno il pudore di tacere su questo punto) che nessuno andrà mai a controllare niente, avrà come riflesso quello di aumentare i consumi di energia elettrica.

Sempre la relazione afferma che il Capo II contiene disposizioni di carattere fiscale intese a reperire i mezzi finanziari occorrenti per gli urgenti interventi diretti al contenimento di consumi energetici. Non vi è nessun intervento diretto, urgente, a breve termine, in questo decreto-legge per contenere i consumi energetici; e purtroppo non ve ne è né a medio né a lungo termine. L'unica cosa che c'è riguardo ai consumi energetici, è la giustificazione per accantonare una serie di miliardi, peraltro in numero cospicuo, con l'affermazione che in futuro con altri progetti di legge si penserà a come risolvere questo problema. Né si può pensare che anche l'aumento di 50 lire della benzina possa concorrere a limitare i consumi di questo prodotto: questa non è una interpretazione ma è un dato sperimentale; noi possiamo infatti sperimentare con dati

alla mano che questa riduzione non si verifica assolutamente.

Vorrei poi dire alcune cose sull'atteggiamento del ministro Reviglio a questo proposito. Non ho dubbi sul fatto che egli sia un tecnico preparato, ma devo dire che evidentemente frequenta delle cattive compagnie (e questo è senz'altro vero se si guardano i nomi di coloro che insieme a lui hanno firmato questo decreto-legge). Egli non può venire in Commissione a dirci che la notte prima di firmare questo decreto non aveva dormito perché ci ha pensato fino all'ultimo, che aveva dei dubbi che questo decreto aggravasse la situazione inflazionistica, e poi non spiegare quali sono i motivi per cui adesso si trova qui a difendere a spada tratta questo decreto. Il ministro Reviglio in Commissione aveva detto - spero che a questo proposito si sia espresso male - addirittura che l'aumento della benzina era dovuto al fatto che si erano sparse voci sugli organi di stampa che questo aumento ci sarebbe stato; per cui, se si spargevano voci che ci sarebbe stata una diminuzione del prezzo della benzina, si sarebbe dovuto emanare un decreto-legge che riduceva di 50 lire il prezzo di questo prodotto.

Inoltre, proprio in questo senso va detto che la metodologia usata per la stesura di questo decreto va immediatamente condannata, perché non è possibile che sotto l'egida del contenimento dei consumi si faccia passare l'unica cosa che interessa, cioè il finanziamento dell'ENEL. Non si capisce cioè come un decreto-legge diretto al contenimento dei consumi energetici preveda uno stanziamento ordinario che deve andare all'ENEL. Se il ministro Reviglio sarà così cortese da spiegarcelo, credo che avremo tutti molto da imparare; ritengo però che egli difficilmente potrà trovare una risposta esauriente su questo punto.

Non possiamo non sottolineare poi che la stesura anche dal punto di vista tecnico, presenta dei vistosi errori formali, ci sono cioè anche degli errori riguardo alle unità dimensionali, si confonde la potenza con l'energia, e si costringe il Par-

lamento a prendere in esame qualcosa che mi rifiuto di considerare che abbia dignità di decreto-legge. Credo veramente che questo sia un insulto al Parlamento e ai deputati in quanto tali, a prescindere dalla loro appartenenza all'uno o all'altro gruppo. Per esempio, tutta la procedura per il controllo delle caldaie grida vendetta, ed è una cosa su cui credo che il Governo debba meditare a lungo, così come su altre previsioni che sono contenute in questo provvedimento.

Questo decreto-legge e questo modo di procedere da parte del Governo - lo ripeto - non solo violano l'articolo 77 della Costituzione, ma denunciano un modo di far politica, un modo di operare e di legiferare da parte del Governo che sono l'esempio di una politica meschina e sciatta e nello stesso tempo arrogante e rozza verso il Parlamento e verso il paese.

PRESIDENTE. Poiché nessuno altro chiede di parlare, passiamo alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale di costituzionalità presentata dagli onorevoli Mellini ed altri.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma del secondo comma dell'articolo 47 del regolamento, sospendo la seduta per un'ora.

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Aglietta Maria Adelaide
Ajello Aldo
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco

Allocca Raffaele
Amabile Giovanni
Amici Cesare
Andreotti Giulio
Antoni Varese
Artese Vitale

Baghino Francesco Giulio
Balzamo Vincenzo
Bianco Gerardo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Boato Marco
Bortolani Franco
Bottarelli Pier Giorgio
Bova Francesco
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco

Caccia Paolo Pietro
Calonaci Vasco
Caradonna Giulio
Casini Carlo
Catalano Mario
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Cicciomessere Roberto
Corà Renato
Corti Bruno
Cravedi Mario
Crivellini Marcello

Dal Castello Mario
De Caro Paolo
De Cataldo Francesco Antonio
De Gregorio Michele
Del Donno Olindo
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Di Giulio Fernando

Facchini Adolfo
Faccio Adele

Falconio Antonio
Faraguti Luciano
Ferri Franco
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fortuna Loris
Furia Giovanni

Gaiti Giovanni
Galli Maria Luisa
Galloni Giovanni
Giadresco Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Graduata Michele
Greggi Agostino
Grippe Ugo
Gui Luigi

La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Lobianco Arcangelo

Magnani Noya Maria
Manfredi Giuseppe
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Marraffini Alfredo
Martinat Ugo
Mastella Mario Clemente
Melega Gianluigi
Menziani Enrico
Merolli Carlo
Miceli Vito

Napoli Vito

Palopoli Fulvio
Pazzaglia Alfredo
Pinto Domenico
Pochetti Mario
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio

Quietì Giuseppe

Rauti Giuseppe
Roccella Francesco

Rosolen Angela Maria
Rubinacci Giuseppe

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Saladino Gaspare
Salvatore Elvio Alfonso
Sarri Trabujo Milena
Sedati Giacomo
Spagnoli Ugo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino

Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Teodori Massimo
Tessari Alessandro
Tozzetti Aldo
Trantino Vincenzo
Trebbi Aloardi Ivanne

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele

Zaniboni Antonino

Sono in missione:

Baslini Antonio
Bonferroni Franco
Darida Clelio
Erminero Enzo
Fanti Guido
Martini Maria Eletta
Mazzola Francesco
Pisoni Ferruccio
Santuz Giorgio
Zamberletti Giuseppe

La seduta, sospesa alle 18,20, è ripresa alle 19,20.

PRESIDENTE. Chiederò ora ai presentatori della pregiudiziale se insistono nel-

la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

CICCIOMESSERE. Insisto, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico sulla pregiudiziale di costituzionalità presentata dagli onorevoli Mellini ed altri.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Avverto che la Camera non è in numero legale per deliberare.

GREGGI. Signor Presidente, una richiesta formale. Non essendosi raggiunto il numero legale, vorremmo sapere quanti hanno partecipato alla votazione. Come si fa a dire...

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, lo affermano la Presidenza ed i segretari. Nel *Resoconto stenografico* della seduta risulterà anche il nome di coloro che hanno votato.

CASTELLUCCI. Signor Presidente, dopo l'annuncio della ripresa della seduta non vi è stato tempo sufficiente per raggiungere il posto di votazione.

PRESIDENTE. Non posso accettare rilievi di questo genere. Era stato dato l'annuncio che la seduta sarebbe ripresa alle 19,20 e la ripresa è stata preceduta dal consueto preavviso.

A norma dell'articolo 47, secondo comma, del regolamento la Camera è convocata per domani alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Ajello Aldo
Allocca Raffaele

Andreotti Giulio	Magnani Noya Maria
Antoni Varese	Manfredi Giuseppe
Baldassari Roberto	Manfredini Viller
Balzamo Vincenzo	Mantella Guido
Boato Marco	Marabini Virginiangelo
Bortolani Franco	Marraffini Alfredo
Bosi Maramotti Giovanna	Martini Maria Eletta
Bottarelli Pier Giorgio	Mastella Mario Clemente
Bozzi Aldo	Melega Gianluigi
Brini Federico	Mensorio Carmine
Brocca Beniamino	Merolli Carlo
Broccoli Paolo Pietro	Pagliai Morena Amabile
Bruni Francesco	Palopoli Fulvio
Calonaci Vasco	Picano Angelo
Ceni Giuseppe	Proietti Franco
Cerrina Feroni Gian Luca	Pugno Emilio
Cicciomessere Roberto	Quieti Giuseppe
Cominato Lucia	Riz Roland
Corti Bruno	Roccella Francesco
Cravedi Mario	Rosolen Angela Maria
Crivellini Marcello	Rubinacci Giuseppe
Dal Castello Mario	Rubino Raffaello
De Caro Paolo	Saladino Gaspare
De Cataldo Francesco Antonio	Salvatore Elvio Alfonso
De Simone Domenico	Sarri Trabujo Milena
Di Corato Riccardo	Sedati Giacomo
Di Giovanni Arnaldo	Silvestri Giuliano
Facchini Adolfo	Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Faccio Adele	Sullo Fiorentino
Faraguti Luciano	Tancredi Antonio
Ferri Franco	Tassone Mario
Fontana Elio	Teodori Massimo
Furia Giovanni	Tesini Giancarlo
Gaiti Giovanni	Tessari Alessandro
Galli Maria Luisa	Tozzetti Aldo
Galloni Giovanni	Trebbi Aloardi Ivanne
Giovagnoli Sposetti Angela	Trombadori Antonello
Gradi Giuliano	Valensise Raffaele
Graduata Michele	Vecchiarelli Bruno
Grippo Ugo	Vetere Ugo
Gui Luigi	
Lattanzio Vito	
Lobianco Arcangelo	

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1979

Vincenzi Bruno
Zaniboni Antonino

Sono in missione:

Baslini Antonio
Bonferroni Franco
Darida Clelio
Erminero Enzo
Fanti Guido
Mazzola Francesco

Pisoni Ferruccio
Santuz Giorgio
Zamberletti Giuseppe

La seduta è tolta alle 19,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI